

Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)

Regolamento regionale 17 maggio 1979, n. 2. (D.C.R. 468/1979).

"Regolamento del parco regionale 'La Mandria ' ".

(B.U. 12 giugno 1979, n. 24)

Art. 1. Azienda Regionale Tenuta La Mandria - Regolamento

L'accesso pedonale del pubblico e' consentito nell'area attrezzata, di proprieta' regionale, delimitata da apposita segnaletica, tutti i giorni, negli orari stabiliti apposti agli ingressi e senza alcuna formalita'.

E' vietato l'ingresso e la circolazione di mezzi a motore sprovvisti del permesso di servizio rilasciato dall'Azienda.

E' vietato:

- a) accedere se non dagli ingressi aperti al pubblico;
- b) gettare carte e rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- c) accendere fuochi al di fuori delle apposite piazzole e, in ogni caso, in presenza di vento;
- d) raccogliere fiori, funghi e qualunque altro frutto del parco;
- e) danneggiare le attrezzature e gli arredi del parco e degli edifici aperti al pubblico;
- f) introdurre animali.

Art. 2. Accesso e circolazione dei mezzi a motore

Per regolamentare la circolazione dei mezzi a motore (auto e moto) all'interno della Tenuta regionale, si istituiscono dei permessi di circolazione che sono rilasciati dall'Azienda e che devono essere collocati in modo visibile.

I permessi sono di diversi tipi a seconda dei motivi per cui sono rilasciati.

Art. 3. Permessi permanenti di servizio

Di colore bianco, con una grande S sovraimpressa, danno diritto a circolare e sostare liberamente nella tenuta.

Sono rilasciati a: Presidente, Consiglieri di Amministrazione, Direttore, Membri del Comitato Direttivo e dipendenti interessati per ragioni di servizio, veterinario.

Art. 4. Permessi permanenti

Di colore bianco, danno diritto a circolare nella tenuta, senza sostare se non per giustificati motivi, esclusivamente nelle rotte principali e solo fino alle cascine abitate (Peppinella da una parte e Rubbianetta dall'altra).

Sono rilasciati a tutti i residenti, al medico condotto o al medico della mutua su richiesta dei mutuatati, al parroco.

Art. 5. Permessi temporanei

Di colori diversi a seconda della destinazione, danno diritto esclusivamente a recarsi a destinazione secondo la rotta segnata sul retro e senza soste lungo il percorso.

a) Colore rosa: Peppinella;

b) Colore verde: Vittoria, Comba, Rubbianetta;

c) Colore azzurro: Castello.

Sono rilasciati dalle guardie al Ponte Verde, sono validi solo per la giornata e sono ritirati all'uscita.

Sono destinati a parenti e amici in visita ai residenti, a fornitori e a quanti altri si debbono recare nelle cascine per motivi di lavoro, ad esempio per riparazioni, manutenzione, o altro.

Sia in quest'ultimo caso che per visite di amici o parenti, i residenti interessati devono, nei limiti del possibile, preannunciare le visite alle guardie al Ponte Verde.

Ogni permesso, temporaneo o permanente, e' registrato ed e' valido solo per il mezzo per cui e' stato rilasciato. I titolari del permesso sono ritenuti responsabili di ogni eventuale abuso.

Nessuno, per nessun motivo, puo' circolare sprovvisto di permesso.

La velocita' massima nelle strade della Tenuta e' di 45 Km orari, salvo nei punti attorno al Castello dove e' ridotta a 30 Km orari.

Sono vietati l'uso e la circolazione di mezzi a motore fuori strada.

Ogni violazione sara' contestata e verbalizzata dal personale di vigilanza.

L'accesso e' liberamente consentito ai mezzi di servizio dell'Amministrazione regionale

L'accesso e' liberamente consentito, con veicolo, ai Consiglieri regionali, su presentazione del tesserino di riconoscimento.

Art. 6. Sanzioni

I trasgressori, cui saranno consegnate e verbalizzate le violazioni dal personale di vigilanza, sono soggetti alla sanzione amministrativa di lire 10.000, oltre alle altre sanzioni previste dalle leggi dello Stato e della Regione.

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente regolamento, sono introitati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, nel bilancio della Regione.

